

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Segretario generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTI la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;

### DECRETA

I comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche sono convocati per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 20 settembre 2020 e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì 21 settembre 2020.

A ciascuna circoscrizione elettorale è assegnato il seguente numero di seggi, risultante dal riparto indicato nella tabella allegata al presente decreto:

Circoscrizione elettorale di Ancona	9 seggi
Circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno	4 seggi
Circoscrizione elettorale di Fermo	4 seggi
Circoscrizione elettorale di Macerata	6 seggi
Circoscrizione elettorale di Pesaro e Urbino	7 seggi
<b>Totale</b>	<b>30 seggi</b>

Il Presidente della Giunta  
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Costituzione italiana, articolo 122, primo comma;

Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e sue successive modificazioni come, da ultimo, dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 24;

Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020);

Decreto Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020 che fissa le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

### Motivazione

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione stabilisce che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) fissa i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali. L'articolo 5 prevede che gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Dispone, inoltre, che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio.

L'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, ha prorogato di tre mesi la durata in carica degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario il cui rinnovo era previsto entro il 2 agosto 2020 ed ha posticipato i termini per lo svolgimento delle consultazioni elettorali prevedendo che le stesse si svolgano tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compreso nei sei giorni ulteriori.

L'articolo 1 bis, comma 1, dello stesso decreto legge, stabilisce che, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della L. n. 147/2013. Al comma 3 ribadisce poi il principio di concentrazione delle scadenze elettorali previsto dal decreto-legge 6 luglio



2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2020, ha convenuto sulle date di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” e ha ribadito il principio di concentrazione delle scadenze elettorali stabilito con decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio scorso sono state poi fissate le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Il 17 luglio 2020 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio regionale, l’articolo 11 dello Statuto della Regione stabilisce che il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

L’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) dispone che il medesimo Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale e che i seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

L’articolo 6 ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino e prevede che la ripartizione dei trenta seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha determinato in 1.541.319 abitanti la popolazione legale della Regione Marche, di cui 473.865 abitanti nella Provincia di Ancona, 210.407 abitanti nella Provincia di Ascoli Piceno, 174.857 abitanti nella Provincia di Fermo, 319.607 abitanti nella Provincia di Macerata, e 362.583 abitanti nella Provincia di Pesaro e Urbino.

L’articolo 7 della legge regionale n. 27/2004 demanda ad un decreto del Presidente della Giunta in carica l’indizione delle elezioni che viene pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.



E' necessario, pertanto, convocare per domenica 20 settembre 2020 e per lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare la contestualità delle consultazioni elettorali e referendarie. Al riguardo il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 789298 del 17 luglio 2020, ha informato il Presidente della Corte di Appello di Ancona.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 20 settembre 2020 e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì 21 settembre 2020 e, ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 27/2004, la ripartizione dei trenta seggi viene effettuata così come indicato nella tabella allegata sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il responsabile del procedimento  
(*Deborah Girdali*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Segretario generale  
(*Deborah Girdali*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

Tabella assegnazione seggi

